



TRIBUNALE DI SIRACUSA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIRACUSA

CAMERA PENALE DI SIRACUSA

ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO DI SIRACUSA

Protocollo per la trasmissione ed il deposito dei provvedimenti penali da remoto

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n. 18/2020 del 17.3.2020;

Lette le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 n. 186/VV/2020, approvate dal Plenum del CSM in data 26.03.20 – in cui si raccomanda ai dirigenti quanto segue "di valutare, stante il combinato disposto dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, e, quindi, per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, e, in particolare, per limitare comunque l'accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali che possono favorire il dilagare del contagio, la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti; i protocolli o le prassi concordate potranno prevedere che tali atti urgenti - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (Pubblico Ministero o Giudice) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile"

Considerato che i superiori provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare la attuale situazione di emergenza sanitaria sono finalizzati a ridurre i rischi di contagio, limitando il più possibile l'accesso del personale all'interno dei tribunali, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Ritenuto che l'attuale emergenza sanitaria in corso nel nostro paese e i decreti legge che si stanno susseguendo di giorno in giorno stanno profondamente modificando l'attività dei tribunali e il lavoro dei magistrati.

Considerato che il Governo, per fare fronte al rapido progredire dell'epidemia, sta restringendo sempre più la possibilità di spostamento dei cittadini, invitando tutti a rimanere all'interno delle proprie abitazioni e a lavorare da casa.

Ritenuto che per quanto concerne il settore della giurisdizione penale, gli adempimenti indifferibili, come le udienze di convalida o gli interrogatori di garanzia, si stanno svolgendo in videoconferenza o mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A. (Skype

for Business e Teams), previa sottoscrizione di apposito protocollo firmato da tutte le parti interessate.

Considerato che i magistrati addetti al settore penale, siano essi requirenti o giudicanti, a differenza degli addetti al settore civile, non depositano ancora i propri provvedimenti da remoto, dovendo sempre accedere al proprio ufficio per depositare i provvedimenti indifferibili anche durante l'attuale fase di sospensione dell'attività ordinaria, come per esempio i decreti delle intercettazioni telefoniche (in particolare le proroghe e le convalide delle intercettazioni disposte in via d'urgenza dal p.m.); le richieste di misure cautelari e le ordinanze in materia di libertà personale; i decreti di rinvio d'ufficio delle udienze secondo quanto disposto dal D.L. nn. 11/18 del 2020.

Ritenuto che l'art. 83, co. 7, lett. c), d.l. n. 18/2020 attribuisce ai capi degli uffici il potere di adottare ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Fino al 15.4.2020, data prevista dal decreto del 17.3.2020 per la sospensione di ogni attività giudiziaria non urgente e, comunque, sino alla successiva data che verrà individuata dal legislatore o dal Capo dell'ufficio nel periodo dal 15.4.2020 e il 30.6.2020, nel caso di permanenza dell'attuale situazione epidemiologica, il deposito dei provvedimenti giurisdizionali - facendo eccezione per le motivazioni delle sentenze - nonché la trasmissione degli atti tra l'ufficio della Procura della Repubblica e l'ufficio G.I.P. e tra la Procura della Repubblica e l'ufficio del Dibattimento Penale potranno avvenire con le seguenti modalità alternative:

#### PROCEDURA N. 1

1. Il pubblico ministero trasmette il proprio atto (richiesta di intercettazione, misura cautelare, istanza di scarcerazione, parere, ecc.), firmato con sottoscrizione autografa, scannerizzato e corredato da tutti gli allegati su cui lo stesso si fonda, mediante posta elettronica (dal proprio indirizzo pec o indirizzo istituzionale) alla cancelleria del giudice competente (g.i.p. o giudice del dibattimento);
2. Il difensore dell'indagato/imputato trasmette la propria istanza via pec (istanza di revoca, modifica delle misure cautelari, istanza di scarcerazione per decorrenza termini, etc) - secondo quanto già previsto dal protocollo PROTOCOLLO PER IL DEPOSITO DI ISTANZE E DI ATTI IN MATERIA PENALE A MEZZO P.E.C. DA PARTE DEI DIFENSORI -, alla cancelleria del Tribunale ufficio Gip o dibattimento penale;

3. La cancelleria nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno della ricezione dell'atto, dopo averlo depositato, inoltra al magistrato (all'indirizzo pec o all'indirizzo istituzionale) il file (o i file) trasmesso/i dalla Procura o dal difensore;
4. Il magistrato predispose il provvedimento, lo stampa, lo firma con sottoscrizione autografa, lo scannerizza e lo invia al cancelliere tramite posta elettronica;
5. Il cancelliere stampa il file ricevuto dal magistrato, lo deposita, lo scannerizza e lo invia al pubblico ministero che ha richiesto il provvedimento, ovvero via pec al difensore che ha formulato l'istanza.

Il giudice provvederà a depositare l'originale del provvedimento non oltre cinque giorni dalla fine dell'emergenza sanitaria in atto (secondo il combinato disposto degli artt. 128 c.p.p. e art. 83 D.L. 17.3.2020);

Il cancelliere provvederà, quando il magistrato redattore depositerà il provvedimento originale, a dare atto dell'avvenuto deposito del provvedimento stesso che segue quello già trasmesso in formato digitale (con la dicitura "originale del provvedimento depositato telematicamente il ...").

#### PROCEDURA N. 2

1. Il pubblico ministero trasmette il proprio atto (richiesta di intercettazione, misura cautelare, istanza di scarcerazione, parere, ecc.), corredato da tutti gli atti su cui lo stesso si fonda, mediante posta elettronica (indirizzo pec o indirizzo istituzionale) nel formato file .pdf, firmato digitalmente, alla cancelleria del giudice competente (g.i.p. o giudice del dibattimento);
2. Il difensore dell'indagato/imputato trasmette la propria istanza via pec (istanza di revoca, modifica delle misure cautelari, istanza di scarcerazione per decorrenza termini, etc), alla cancelleria del Tribunale ufficio Gip o dibattimento penale;

3. La cancelleria nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno della ricezione dell'atto, inoltra al magistrato (nell'indirizzo pec o nell'indirizzo istituzionale) il file (o i file) trasmesso/i dalla Procura o dal difensore;
4. Il magistrato predispone il provvedimento, lo salva nel formato file .pdf, lo firma digitalmente e lo invia al cancelliere tramite posta elettronica;
5. Il cancelliere firma digitalmente il documento ricevuto dal magistrato, ne salva una copia sul suo pc e, in via alternativa, 1. lo inserisce nel sistema TIAP; 2. lo invia al *magistrato redattore* che provvede a conservarne una copia sul sistema Onedrive in dotazione ai magistrati.


Il procedimento di salvataggio su Tiap o su Onedrive serve a conservare l'originale digitale del provvedimento;

6. Il cancelliere trasmette l'atto al pubblico ministero che ha richiesto il provvedimento o al difensore che ha inoltrato l'istanza e provvede altresì a stamparne una copia che seguirà il fascicolo cartaceo delle indagini preliminari (non essendo ancora il processo penale dematerializzato).

Siracusa, 30.3.20

**Il Presidente del Tribunale**

Dot. Antonio Ali



**Il Procuratore della Repubblica**


Dot.ssa Sabrina Gambino

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**

Avv. Francesco Favi

**Il Presidente della Camera Penale di Siracusa**

Avv. Silvestre Costanzo



**Il Presidente dell'Associazione Difensori d'Ufficio  
di Siracusa**

avv. Giuseppe Giuliano